CONTRATTO DI LICENZA D'USO

TRA

- Federazione Nazionale Grossisti E Distributori Di Materiale Elettrico, con sede in Milano, Via Vivaio, n. 11, C.F. e P.IVA 97085480156, in persona del suo Presidente Dott. Ezio Galli (di seguito indicata come "FME");

 \mathbf{E}

AZIENDA	 	
con sede in	 	
C.F	 P.IVA	
in persona di	 	

FME e l'Utente di seguito saranno definiti anche come, individualmente, una "Parte" e, congiuntamente, le "Parti".

* * *

PREMESSO CHE

- a. FME rileva mensilmente i Dati di *sell-out* dei propri associati, i quali vengono caricati dagli Utenti su una piattaforma *on-line* costituita *ad hoc* da un Soggetto Autorizzato di cui al punto c) che segue, per poi essere aggregati e distribuiti agli stessi;
- b. FME, attraverso l'attività di cui al punto che precede e l'apporto di un **Soggetto Autorizzato** di cui al punto c), genera mensilmente due rilevazioni finali (*i.e.* **agglomerato nazionale** e **panel fornitori**), contenenti i dati di *sell-out* aggregati degli Utenti;
- c. soggetti autorizzati da FME (software houses o altre società di servizi) costituiscono una specifica piattaforma web, su cui ciascun Utente, dotato di un proprio account protetto da password, carica mensilmente i propri dati di sell-out, permettendo a tali soggetti di compiere sui medesimi le elaborazioni richieste da FME (di seguito i "Soggetti Autorizzati");
- d. l'Utente è interessato a poter utilizzare i dati oggetto delle rilevazioni elaborati dai Soggetti Autorizzati (di seguito i "**Dati**") nell'ambito della propria attività professionale;
- e. le Parti, con il presente accordo, intendono regolare i termini ed i limiti dell'utilizzo dei Dati da parte dell'Utente.

Ciò premesso e ritenuto, le Parti

CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Premesse

Le premesse costituscono parte intergrante del presente contratto (di seguito il "Contratto").

2. Oggetto della licenza

2.1. Con il presente Contratto FME concede all'Utente, ai termini e alle condizioni indicate all'art. 5 che segue, una licenza non esclusiva avente ad oggetto il diritto dell'Utente di utilizzare i Dati entro i limiti previsti dall'art. 5 che segue.

3. Responsabilità di FME

- 3.1 FME non sarà responsabile delle condizioni, modalità e termini della fornitura dei Dati e delle rilevazioni, nè delle loro elaborazioni effettuate da terzi.
- 3.2 Fermo quanto previsto dall'art. 1229 c.c., FME non sarà ritenuta responsabile per danni diretti o indiretti subiti dall'Utente, ivi incluse perdite di chance, mancati guadagni, perdita di avviamento, derivanti da o connessi in qualsiasi modo al presente Contratto, anche per il caso di ritardi o interruzioni nella messa a disposizione dei Dati.

4. Proprietà Intellettuale

- 4.1 I Dati sono di esclusiva proprietà di FME così come qualsiasi altra informazione o dato raccolto, elaborato e messo a disposizione da FME, anche mediante i Soggetti Autorizzati.
- 4.2 Il nome ed il marchio "FME" sono di esclusiva titolarità di FME e potranno essere utilizzati dall'Utente solo nei limiti di quanto strettamente necessario per individuare la provenienza dei Dati.
- 4.3 Il Contratto in nessun modo potrà essere interpretato come licenza concessa da FME all'Utente avente ad oggetto qualsivoglia diritto di FME di proprietà intellettuale, segreto industriale o altro diritto di qualunque genere, se non nei limiti di cui al presente Contratto.
- 4.4 L'Utente, nell'ambito di qualsiasi attività e/o in qualsiasi documento relativi ai Dati, dovrà citare sempre FME quale fonte dei Dati medesimi, apponendo la dicitura "*Dati di fonte FME*®", secondo le specifiche individuate nella piattaforma *web* del Soggetto Autorizzato.

5. Limiti di utilizzo dei Dati ed obblighi dell'Utente

5.1 FME garantisce all'Utente il diritto non esclusivo di utilizzare i Dati esclusivamente all'interno della propria impresa, in forma individuale o societaria, e nei limiti qui di seguito specificati.

Si considera a tal fine normale gestione ed utilizzo interno dei Dati il loro uso, da parte dell'Utente, per finalità di studio, statistica, indagine, marketing e pianificazione (e.g. verificare il proprio andamento sul mercato dei distributori di materiale elettrico, quello dei concorrenti, nonché avere coscienza del trend dei produttori di materiale elettrico, oggetto del c.d. *panel fornitori*).

5.2 All'Utente è fatto espresso divieto di:

- i) pregiudicare o modificare l'omogeneità, integrità ed attendibilità dei Dati;
- *ii)* comunicare, diffondere, rilevare all'esterno della propria impresa e/o comunque rendere disponibili, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma, ivi incluso tramite elaborazioni on-line e/o off-line, i Dati a soggetti terzi. L'Utente può rivelare i Dati esclusivamente alle proprie società controllate e collegate *ex* art. 2359 c.c., rendendo comunque edotti i destinatari in merito all'esistenza e al contenuto dei limiti di utilizzo di cui al presente art. 5 e assicurandone l'accettazione da parte delle suddette società;
- iii) utilizzare i Dati in qualunque procedimento, vertenza legale, arbitrato e/o causa innanzi ad autorità o Tribunali di ogni tipo. L'Utente può divulgare all'esterno i Dati

esclusivamente se obbligato da un ordine di un Tribunale o da altre autorità giudiziaria o amministrativa o antitrust (le "Autorità"), sempre che: a) copia dell'ordine dell'Autorità venga trasmessa senza indugio per iscritto a FME prima della comunicazione delle informazioni a tale Autorità; b) il contenuto, le modalità e l'estensione delle informazioni da comunicarsi alle Autorità vengano previamente autorizzate per iscritto da FME; e c) l'Utente comunichi all'Autorità soltanto le informazioni strettamente pertinenti all'ordine, cercando di evitare o limitare il più possibile l'accesso di terze parti alle suddette informazioni.

- 5.3 I Dati non possono essere in alcun modo copiati o riprodotti dall'Utente se non nella misura e nei limiti necessari al fine dell'utilizzo dei Dati nell'ambito della propria attività interna.
- 5.4 I Dati verranno forniti dal Soggetto Autorizzato, per conto di FME, in un formato idoneo a rendere possibile la consulatazione delle rilevazione solo "a video", senza alcuna possibilità di scaricare, inviare, stampare il file.
- 5.5 FME si impegna, in ogni caso, a mantenere riservati i nominativi degli Utenti partecipanti alle rilevazioni e a consentire l'ingresso nella raccolta di Dati solo laddove venga raggiunta la sogli di almeno tre Utenti di nuova partecipazione.
- 5.6. Gli obblighi di cui al presente art. 5 sono assunti dall'Utente anche in relazione all'operato dei propri dipendenti, aministratori, collaboratori, consulenti esterni e società controllate e collegate *ex* art. 2359 c.c., operato del quale l'Utente risponde *ex* artt. 1381 e 2049 c.c. In ogni caso, l'Utente è obbligato a risarcire ogni danno, anche di immagine, che dovesse derivare a FME dall'improprio utilizzo e/o dalla indebita divulgazione dei Dati e, in particolare, è obbligato a tenere integralmente indenne e malevata FME da ogni azione e pretesa avanzata nei confronti di FME da terzi che si affermino danneggiato o comunque pregiudicati dalla divulgazione dei suggetti Dati.

6. Corrispettivi e modalità di pagamento

L'Utente non è tenuto a versare alcun corrispettivo monetario per l'utilizzo delle rilevazioni finali, in quanto si ritiene che l'attività di contribuzione e caricamento dei propri dati sulla piattaforma web del Soggetto Autorizzato costituisca già l'adeguato compenso per tale prestazione.

7. Modifiche del sistema

L'Utente si dichiara consapevole del fatto che FME, in conformità con la propria peculiare *mission*, potrà aver l'esigenza di modificare, anche in modo sostanziale, il sistema di rilevazione ed i tempi e le modalità di diffusione delle rilevazioni, senza che ciò possa in alcun modo legittimare l'Utente a richiedere il risarcimento di danni o rimborsi di qualsiasi natura a FME.

8. Durata del Contratto e diritto di recesso

- 8.1 Il Contratto ha durata annuale a partire dalla data di decorrenza del presente e si rinnova tacitamente ed automaticamente per un periodo di eguale durata, salvo recesso da esercitarsi secondo le modalità di cui al comma successivo.
- 8.2 Le Parti potranno recedere in qualunque momento dal Contratto, mediante comunicazione da inviarsi all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R., con un preavviso di 1 (un) mese.
- 8.3 In caso di recesso dell'Utente, quest'ultimo si impegna a caricare i dati di *sell-out* sulla piattaforma *web* del Soggetto Autorizzato fino alla fine dell'anno in corso.

9. Verifiche, ispezioni e controlli di FME

FME avrà in ogni momento facoltà di eseguire controlli ed ispezioni per verificare il rispetto delle previsioni del Contratto da parte dell'Utente, a tal fine valendosi della Commissione di cui all'art. 10 del Contratto sotto vincolo di riservatezza, oltre che del Soggetto Autorizzato.

10. Inserimento Dati

- 10.1. L'Utente si impegna a fornire al Soggetto Autorizzato i propri dati di *sell-out* compilando le apposite maschere predisposte sulla piattaforma *web* predisposta dal Soggetto Autorizzato.
- 10.2. Al fine di garantire a tutti gli Utenti la fruizione di rilevazioni che siano il più possibile complete ed attendibili, FME istituisce una Commissione di Controllo ("Commissione") che vigila, con l'aiuto del Soggetto Autorizzato, sul rispetto dell'impegno di cui al punto che precede, occorrendo richiamando formalmente con l'invio di apposita comunicazione scritta gli utenti al rispetto di tale impegno.
- 10.3. In caso di 2 richiami formali da parte della Commissione rimasti inadempiuti dall'Utente, FME può esercitare la facoltà di sospendere con effetto immediato la fornitura dei Dati, come previsto dall'art. 11 che segue. La fornitura dei Dati all'Utente inadempiente riprenderà a seguito di conferma da parte della Commissione a FME dell'avvenuto inserimento dei dati di sell-out dell'Utente medesimo sulla piattaforma web del Soggetto Autorizzato.

11. Sospensione della fornitura

FME, fermo ogni ulteriore e diverso rimedio contrattuale e di legge, avrà facoltà di sospendere con effetto immediato la fornitura dei Dati, inviando a tal fine apposita comunicazione al Soggetto Autorizzato:

- in caso di violazione da parte dell'Utente dell'art. 5 del Contratto;
- nel caso previsto dall'art. 10 del Contratto.

12. Clausola risolutiva espressa

FME avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. a mezzo dell'invio di semplice comunicazione scritta all'Utente:

- in caso di violazione dell'art 5.2 e/o 5.3 del Contratto;
- in caso di violazione, degli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 13 che segue;

13. Riservatezza

- 13.1 I Dati e qualsiasi altro dato raccolto, elaborato e messo a disposizione ai sensi del Contratto da FME attraverso il Soggetto Autorizzato all'Utente, devono considerarsi come Informazione Riservata di titolarità di FME.
- 13.2 L'Utente si impegna a proteggere la riservatezza di tutte le Informazioni Riservate di titolarità di FME e ad utilizzarle esclusivamente entro i limiti e per le specifiche finalità per le quali dette informazioni gli sono state fornite, con esclusione di ogni altra e diversa finalità.
- 13.3 L'Utente si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza volte ad evitare o a ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato, uso non consentito o indebita appropriazione delle Informazioni Riservate, ivi inclusi i Dati, ad informare tempestivamente FME per

iscritto di ogni eventuale uso non autorizzato o divulgazione di cui venga a conoscenza, nonché a fornire a FME tutta la ragionevole assistenza necessaria a far cessare l'uso/divulgazione non autorizzati.

14. Privacy

Le Parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali, nonché quelli dei rispettivi dipendenti, amministratori, soci e collaboratori, ove comunicati nell'ambito e per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Contratto in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e al D. Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

15. D.Lgs n. 231/2001

- 15.1 Le Parti dichiarano di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il "**Decreto**") e si impegnano a improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del Contratto, a principi di trasparenza e correttezza e all'osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorse nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.
- 15.2 L'inosservanza delle disposizioni e/o dei principi sanciti dal Decreto comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto e legittimerà FME a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati ad FME.

16. Disposizioni varie

- 16.1 Non è consentito alle Parti di cedere il Contratto senza previo consenso scritto dell'altra parte. Sarà nulla ogni cessione effettuata in violazione di quanto qui disposto.
- 16.2 Qualora un termine del Contratto fosse illecito, invalido o inefficace ai sensi del diritto applicabile, tale termine, nella misura in cui sia indipendente dagli altri termini, dovrà ritenersi come non inserito nel Contratto e non pregiudicherà in alcun modo la liceità, validità ed efficacia degli altri termini contrattuali.
- 16.3 In nessun caso il mancato esercizio di un diritto nascente dal Contratto o la tolleranza nei confronti di una violazione di essi potrà essere intesa quale rinuncia o implicita modifica alle disposizioni o ai rimedi da essi previsti.
- 16.4 Il Contratto disciplina integralmente l'accordo delle Parti e sostituiscono integralmente ogni precedente pattuizione, accordo o intesa tra le stesse intercorsa.

17. Legge Applicabile e Foro competente

Il Contratto e i diritti e gli obblighi delle Parti ivi previsti sono regolati dal, e soggetti al, diritto italiano. Le Parti concordano che il foro competente, in via esclusiva, per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le medesime Parti inerenti la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto, o comunque con lo stesso a qualsiasi titolo connesse, sarà il Foro di Milano.

18. Comunicazioni

Qualsiasi avviso o comunicazione che debba essere inviata o si voglia inviare all'altra Parte, dovrà avere forma scritta ed essere spedita con raccomandata AR o PEC all'attenzione della persona e all'indirizzo o alla PEC qui di seguito indicati. Ciascuna parte potrà modificare tale persona e/o indirizzo e/o PEC dandone avviso scritto all'altra parte.

20122 – Milano	
Pec: relazioni.esterne.fme@pecimprese.it Email: relazioni.esterne@fmeonline.it	
[Utente]	
[otente]	
Milano,	
FME	
	(firma del legale rappresentante)
(Presidente dott. Ezio Galli)	
Sattagaviniana ganavata di alaugala	
Sottoscrizione separata di clausole	
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Utente dichiara di av clausole di cui ai seguenti articoli: art. 3. Responsabilità de obblighi dell'Utente; art. 7. Modifiche del sistema; a recesso; art. 10. Inserimento Dati; art. 11. Sospensione de espressa; art. 15. D.Lgs. n. 231/2001; art. 17. Legge Appli	di FME; art. 5. Limiti di utilizzo dei Dat art. 8. Durata del Contratto e diritto d ella fornitura; art. 12. Clausola risolutiva
[1
(firma del legale rappresentante)	
(mina del legale l'appresentante)	

FME

Via Vivaio, n. 11